

Cipro

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

La sezione n. 32 della legge sugli organi giurisdizionali (legge n. 14/60) dispone che ogni organo giurisdizionale nell'esercizio della sua giurisdizione civile può concedere un'azione inibitoria (interlocutoria, definitiva, o obbligatoria).

Ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli organi giurisdizionali sezione diritto di famiglia (legge n. 23/90), le sezioni di diritto di famiglia godono degli stessi poteri.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

L'autorità competente a ordinare una misura di protezione è la corte distrettuale (*Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías*) del distretto in cui l'attore risiede o è domiciliato.

Nel caso di una controversia vertenti su una norma di diritto di famiglia la competente autorità è il tribunale civile sezione diritto di famiglia (*Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías*) del distretto in cui l'attore o il convenuto risiedono o sono domiciliati. Se la controversia riguarda un minore è competente la sezione diritto di famiglia dell'organo giurisdizionale del distretto in cui il minore è stato trovato.

L'autorità competente all'emissione dei certificati è la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia che ha ordinato la misura di protezione.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Autorità dinnanzi alla quale può essere invocata una misura di protezione:

In tutti i casi l'autorità competente è la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto, l'autorità competente è la corte distrettuale di Nicosia.

Autorità competente all'esecuzione di questa misura:

In tutti i casi l'autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto l'autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

In tutti i casi l'autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto l'autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Corte cui deve essere trasmessa la domanda di diniego di riconoscimento:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Se del caso la corte cui deve essere trasmessa la domanda o il rifiuto di esecuzione:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Documenti devono essere trasmesse in greco. Sono accettate anche traduzioni in inglese.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ci stiamo impegnando per migliorare il portale europeo della giustizia. In modo da poter comprendere meglio le necessità di chi accede al portale, abbiamo deciso di lanciare un breve sondaggio. La partecipazione richiederà solo pochi minuti.

Sì No, grazie